

N. 11617/2015 REG.PROV.COLL.

N. 13331/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 13331 del 2014, proposto da: **Medical University di Sofia**, in persona del Rettore p.t., Prof. Vanyo Ivanov Mitev, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco C., Filippo L. e Matilde T., con domicilio eletto presso lo Studio Legale L. – C. in Roma, Via G. P. da P., --;

**contro**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**, in persona dei rispettivi L.R. p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

**e con l'intervento di**

ad **opponendum:**  
**Andi - Associazione Nazionale Dentisti Italiani**, in persona del LT p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio T. S., Valentina V. e Luca B., con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Antonio T. S. in Roma, Via A. R., 9;

**per l'annullamento**

della nota prot. 21137 del 28 luglio 2014 con la quale la Direzione Generale per l'Università, Ufficio IV del Miur ha rigettato l'istanza presentata dalla Medical University di Sofia finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione per l'insegnamento decentralizzato sul territorio italiano di materie che fanno parte dei programmi didattici per i primi due anni accademici di studio **delle specialità di medicina e di medicina dentale presso la stessa università richiedente;**

di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti allo stato sconosciuti nei loro estremi e nel loro contenuto.

nonché per la reintegrazione in forma specifica e/o il risarcimento del danno del danno per equivalente da quantificare in corso di causa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Ministero dell'Interno e di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con il ricorso in epigrafe l'Università ricorrente - Medical University di Sofia- ha impugnato, deducendone l'illegittimità sotto vari profili, il provvedimento con cui la Direzione Generale per l'Università, Ufficio IV del Miur ha rigettato l'istanza presentata dalla ricorrente in data 7 febbraio 2014 finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione per

l'insegnamento decentralizzato sul territorio italiano (e, segnatamente, a Città di Castello, Perugia) di materie che fanno parte dei programmi didattici per i primi due anni accademici di studio delle specialità di medicina e di medicina dentale presso la stessa università richiedente, così da consentire la frequenza a studenti già iscritti ai corsi dell'Università istante di frequentare in Italia alcuni degli insegnamenti propri del biennio dei corsi di laurea di medicina e medicina dentale.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si è costituito in giudizio per avversare il ricorso, depositando documentazione.

E' altresì intervenuta, ad opponendum, l' **A.N.D.I.**- Associazione Nazionale Dentisti Italiani, che ha depositato articolata memoria.

Nella pubblica udienza del 16 luglio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

Al fine di circoscrivere l'oggetto della presente controversia, giova preliminarmente evidenziare che **essa non attiene alla nota questione del trasferimento presso Atenei italiani, ad anni successivi al primo, di studenti già iscritti presso Università straniere — i cui presupposti sono stati delineati nella decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.1/2015- bensì alla ben diversa fattispecie della possibilità per Atenei stranieri di delocalizzare in Italia alcuni dei loro insegnamenti, al fine di consentirne la frequenza a propri studenti (c.d."Filiazione").**

La norma che disciplina l'istituto della filiazione è, specificatamente, contenuta nell'art.2 della legge n. 4 del 1999, recante disposizioni riguardanti il settore universitario, la ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa scolastica.

Tale disposizione, in particolare, prevede che alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che:

abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori; gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori.

Quanto al procedimento descritto dalla legge al fine di ottenere l'autorizzazione alla "filiazione", i successivi commi dell'art. 2 della legge n. 4 del 1999 prevedono che prima dell'inizio della loro attività in Italia, le Istituzioni interessate trasmettano al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'Interno e al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello Statuto ed ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 e che su tale istanza il MIUR provveda con decreto.

Decorsi novanta giorni dal ricevimento della richiesta completa dei documenti prescritti dal comma 2 senza che il MIUR si sia pronunciato, l'autorizzazione alla filiazione si intende rilasciata.

Sotto il profilo attuativo della disposizione normativa primaria, la Direttiva MIUR del 23 maggio 2000 precisa, al punto 2, quali documenti debbano essere allegati all'istanza e, in particolare: a) copia autentica dell'atto con il quale l'Autorità competente dell' istituzione di origine ha deliberato l'insediamento in Italia di una propria filiazione attestante: l'assenza di scopo di lucro dell'attività della

**predetta filiazione**; che le discipline il cui studio è decentrato in Italia fanno parte di programmi didattici o di ricerca della istituzione stessa e che i relativi insegnamenti sono impartiti nella filiazione esclusivamente a studenti iscritti nelle rispettive università. Inoltre l'atto deve contenere l'esplicito impegno ad inviare, attraverso il legale rappresentante della filiazione, all'inizio di ogni anno accademico ai tre Ministeri ... **l'elenco nominativo dei propri studenti che si recheranno nella sede italiana**, con l'indicazione della rispettiva cittadinanza e degli insegnamenti impartiti; [...] d) elenco dei programmi didattici dell'università di appartenenza ed elenco delle discipline, parte di tali programmi didattici, che si intendono svolgere in Italia; e) ogni altra documentazione idonea a comprovare e verificare l'esistenza delle condizioni di cui alla lettera b).

Orbene, considerato che oltre alla disposizione primaria richiamata anche la direttiva prescrive che i competenti uffici del Servizio "possano richiedere ogni ulteriore documentazione ai fini di dimostrare la sussistenza dei suindicati requisiti", **il Collegio ritiene che l'amministrazione, nel concedere o negare detta filiazione, fosse vincolata alla valutazione dei requisiti medesimi.**

In particolare, dalla documentazione agli atti risulta che nell'istanza proposta la ricorrente abbia dichiarato la sussistenza dei requisiti richiesti, allegando la documentazione prescritta (copie autenticate dei decreti di costituzione della odierna ricorrente; copia autentica della delibera con cui il Consiglio Accademico della UMS aveva deciso l'apertura in Italia di un proprio centro preclinico; copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dalla competente autorità statale; un elenco formale dei programmi didattici e delle discipline impartite; descrizione dei programmi didattici per l'insegnamento in Italia nei primi due anni accademici presso il Centro della UMS).

**L'amministrazione, pertanto, non poteva legittimamente negare l'autorizzazione se non contestando la veridicità**

delle affermazioni contenute nell'istanza e nella documentazione allegata.

Né, a fronte del chiaro tenore della vigente disciplina normativa primaria e attuativa, potrebbe rilevare l'ipotetico intento di parte ricorrente di aggirare la vigente normativa in materia di "numero chiuso"- secondo quanto ipotizzato dall'associazione interveniente- consistente nell'aprire in Italia, sotto le mentite spoglie di una filiale, una vera e propria sede in cui far iscrivere gli studenti italiani esclusi dalle preselezioni nazionali per l'accesso alle facoltà a numero chiuso (peraltro precluso dalla necessità prevista ex lege che la filiale accolga esclusivamente studenti già iscritti nella sede principale) o, comunque, "nella migliore ipotesi, consentire loro un facile trasferimento in un più prestigioso Ateneo italiano", possibilità che a seguito della richiamata decisione n.1/2015 è oggi consentita a qualsiasi studente che abbia frequentato il primo anno presso un Ateneo straniero, previa verifica della sussistenza di posti disponibili e valutazione della congruità degli esami sostenuti (requisiti che naturalmente resterebbero validi anche per l'Ateneo ricorrente).

In conclusione, il ricorso va accolto e per l'effetto va annullato il provvedimento impugnato. La domanda di risarcimento del danno va, invece, dichiarata inammissibile per genericità, non essendo stati specificatamente allegati gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art.2043 c.c..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

Condanna l'amministrazione soccombente alle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 (duemilaciquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)